



Elezione del rappresentante dei lavoratori



INFORMIAMO I LAVORATORI CHE È UN VOSTRO DIRITTO (NON OBBLIGO) ELEGGERE O NOMINARE UN RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS).

IL DIRITTO E' STABILITO DALL'ART. 47 DEL D.LGS. N. 81 DEL 2008 (EX D.LGS. 626/1994).

IL RLS NON HA RESPONSABILITÀ CIVILI NÉ PENALI (nessuna sanzione) MA HA DIRITTO A FREQUENTARE UN CORSO DI 32 ORE, PARTECIPARE A TUTTE LE ATTIVITÀ LEGATE ALLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PROPORRE INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA IN AZIENDA (gli/le sarà tutto spiegato al corso di formazione).

SE QUALCUNO DI VOI VOLESSE CANDIDARSI È PREGATO DI COMUNICARLO IN DIREZIONE. SARÀ ORGANIZZATA UNA RIUNIONE PER L'ELEZIONE.

Anche se non viene eletto nessuno si dovrà comunque firmare il verbale di elezione.

Il RLS dura in carica 3 anni (e può essere riconfermato più volte).

Data di affissione: ___/___/___

LA DIREZIONE AZIENDALE